

COMUNE DI PINO TORINESE
(Città Metropolitana di Torino)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' "ESTATE BIMBI", ANNO 2025

CIG

TRA

Il Comune di Pino Torinese, con sede legale in piazza Municipio n. 8 a Pino Torinese (TO) – C.F. 82000370013 – rappresentato dal Dott. Stefano Delfino, nato a Torino (TO) il 31/03/1977, in qualità di Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, del Regolamento comunale sull'Ordinamento dei Servizi e come da decreto sindacale agli atti, domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Pino Torinese, Piazza Municipio n. 8 – Pino Torinese (TO) -

E

L'operatore SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTATTIVA, con sede legale in Via Conte Rossi di Montelera n. 48 a Chieri (TO) – P.IVA/C.F. – P. IVA e C.F. 05427510010 - (di seguito definito anche solo "Operatore"), rappresentato dalla legale rappresentante Michela Mulas, nato a Chieri (TO) il 23/11/1970, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'operatore stesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione l'operatore si assume la realizzazione e gestione dell' Estate Bimbi 2025 nel luogo ad esso assegnato, nel rispetto della presente convenzione e del progetto generale predisposti dal Comune di Pino Torinese in quanto ente titolare dell'organizzazione del centro estivo 2025 e del progetto di conduzione presentato dall'operatore stesso.

Il centro estivo 2025 è altresì organizzato e gestito nel rispetto della D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 relativa ai requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri vacanza per minori.

Il centro estivo è un servizio ludico, ricreativo ed educativo rivolto a bambini/e e ragazzi/e attivato durante i mesi estivi, avente come scopo principale quello di creare occasioni di incontro e opportunità di gioco collettivo, di socializzazione e valorizzazione individuale, integrazione fra culture diverse, valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali, conoscenza ed esplorazione del territorio, con l'obiettivo altresì di garantire un supporto ai genitori impegnati nell'attività lavorativa. Nella programmazione, principalmente di tipo ludico/educativo, saranno privilegiate la socializzazione ed il gioco.

2. DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione si riferisce esclusivamente all'organizzazione dell' Estate Bimbi 2025.

3. PERIODI E LUOGHI DI ESECUZIONE

DURATA: dal lunedì al venerdì nel periodo dal 1° luglio al 1° agosto 2025.

SEDI: Scuola dell'Infanzia Collodi, Via Camandona n. 12 - Pino T.se;

ORARI: deve essere garantita l'apertura in orario 8,30-16,00, con facoltà in capo all'operatore di anticipare l'orario di apertura e posticipare l'orario di chiusura.

4. DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Le attività sono rivolte a bambini 3-6 anni.

5. IMPEGNI DELL'OPERATORE

L'operatore, per la realizzazione e gestione delle attività di Estate Bimbi in oggetto, assume a proprio carico i seguenti impegni:

- Deve attenersi ai contenuti del proprio progetto, del progetto generale comunale e della normativa regionale in materia di requisiti per la gestione dei centri vacanza per minori e deve altresì attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- Riceve le iscrizioni da parte degli utenti e ne conserva l'elenco;
- Trasmette con cadenza settimanale al Comune, se richiesto, l'elenco degli iscritti;
- La dotazione di personale deve prevedere:
 - un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori. La figura del coordinatore può coincidere con la figura di operatore del centro estivo;
 - personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.Il rapporto numerico tra personale e numero di bambini non può mai essere inferiore al valore di 1 operatore ogni 8 bambini; la cooperativa deve prevedere personale qualificato in possesso di titolo tra quelli previsti dall'art. 4 dell'Allegato A della DGR 20-6732 del 25.11.2013.
- Si impegna ad accogliere utenti disabili;
- Deve fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante.

L'operatore assume altresì i seguenti impegni:

- utilizzo della propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività, sia sul piano progettuale che realizzativo;
- fornitura di carta igienica, carta asciugamani e detergente per le mani per operatori e utenti della struttura;
- fornitura di cassetta pronto soccorso.

6. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Pino Torinese assume la titolarità dell'organizzazione del progetto di Centro Estivo 2025 "Liberomé", ed in particolare:

- predisporre il progetto generale di centro estivo nel rispetto della normativa regionale in materia di requisiti per la gestione dei centri vacanza per minori e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale;

- trasmette agli Enti competenti apposita segnalazione certificata di inizio attività, opportunamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa;
- laddove le strutture non siano già affidate ad un gestore con atto formale, provvede alla pulizia e sanificazione delle strutture (ambienti) ospitanti i centri estivi prima della loro apertura e, successivamente, prima dell'avvio di ogni settimana di frequentazione. Nel caso dell'Estate Bimbi la pulizia è a cura del personale scolastico, che riceve apposito contributo da parte del Comune;
- provvede al pagamento secondo un corrispettivo a corpo in base al prezzo stabilito in sede di affidamento, in relazione al numero di bambini/e e ragazzi/e ospitati/e presso la struttura e di settimane attivate, previa emissione di fattura elettronica;
- concede gratuitamente le sedi scolastiche o parti di esse, compresi le palestre e gli spazi esterni e gli altri spazi di proprietà comunale individuati nel progetto generale, incluse le utenze;
- in caso di utenti iscritti/e disabili, si impegna ad attivare educatori o educatrici professionali che possano svolgere un'attività di sostegno;
- fornisce sostegno e collaborazione all'operatore nella realizzazione del servizio;
- la fornitura dei pasti agli utenti è a cura di ditta specializzata incaricata dal Comune, che incassa l'importo dovuto e provvede al pagamento del fornitore; non è prevista la presenza di addette alla sporzionatura, per cui sarà cura del personale della cooperativa consegnare il pasto ad ogni utente e vigilare nel momento del pranzo.

7. CONTROLLI E VERIFICHE

Spettano all'Amministrazione Comunale le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento del progetto, che potranno avvenire sia mediante sopralluoghi nelle singole strutture sia mediante richiesta di documentazione informatica e cartacea.

Alla conclusione del centro estivo l'operatore presenta una relazione relativa all'attività svolta.

8. ISCRIZIONE E RISCOSSIONE QUOTE

Le entrate derivanti dalla riscossione delle quote di iscrizione saranno introitate direttamente dall'Amministrazione comunale e rimarranno dalla stessa acquisite.

Le quote di iscrizione e le relative agevolazioni sono stabilite con Deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 20/11/2024.

9. PERSONALE - FORMAZIONE

In relazione al personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto di convenzione, l'operatore deve rispettare, ove tenuto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi provinciale/aziendale vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata della convenzione e ad osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

L'operatore è tenuto a comunicare, prima dell'avvio dell' Estate Bimbi, i nominativi dei Responsabili della struttura, dei coordinatori, degli operatori e dell'eventuale ulteriore personale impiegato, oltre che di ogni altra figura, che a qualsiasi titolo, collabori nella realizzazione degli stessi. Dovrà essere assicurata il più possibile la continuità dei singoli educatori, provvedendo tempestivamente alle sostituzioni. Ogni sostituzione del personale, nel corso della durata della convenzione, dovrà essere preventivamente comunicata e comunque effettuata con operatori in possesso dei medesimi requisiti richiesti.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso ed irreprensibile nei confronti dell'utenza e dovrà collaborare con il competente servizio comunale. L'operatore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non osservi una condotta corretta e riguardosa o non offra sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

10. RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

L'operatore deve rispettare tutte le norme vigenti sia per quanto riguarda la custodia e la sicurezza degli utenti iscritti sia per quanto riguarda l'attività in genere.

L'operatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno a persone o a cose procurato dai propri responsabili o operatori addetti all'organizzazione e alla gestione delle attività esonerando in tal senso l'Amministrazione Comunale.

L'operatore dovrà utilizzare con massima cura gli edifici, gli impianti, le attrezzature, gli arredi. E' tenuta alla verifica quotidiana dei locali in uso, della integrità degli arredi, degli impianti, delle attrezzature, a segnalare eventuali danni provocati da terzi e a ripristinare quelli provocati dai propri operatori e utenti.

Il titolare dell'attività del centro di vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 2016/679, con la presente convenzione l'operatore è nominato responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dal Comune o dai diretti interessati.

L'operatore pertanto è autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento delle attività, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità da parte dell'operatore.

L'operatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità.

12. DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, della convenzione, pena la risoluzione della stessa.

13. REVOCA E DECADENZA

L'Amministrazione comunale può revocare la presente convenzione in qualunque momento e senza necessità di congruo preavviso nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore;
- per motivate esigenze di interesse pubblico.

In tali casi l'operatore non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo.

In caso di inosservanza grave da parte dell'operatore agli obblighi o condizioni previste dalla presente convenzione, l'Ente può dichiarare l'immediata decadenza dalla convenzione, comunicandone all'operatore i motivi mediante lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata e senza altre formalità.

14. SPESE CONTRATTUALI

La presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 parte II della tariffa D.P.R. n. 131/1986.

15. CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, Foro di Torino.

16. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi, alle linee guida succitate, al protocollo sanitario e al progetto generale predisposti dal Comune di Pino Torinese.

Pino Torinese, li _____

Per l'operatore _____

Per il Comune _____